

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 26.07.2014.

Oggetto: programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2014: approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) che dispone: *"Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 - n. 267, sono fissati in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari, emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."*;

VISTO l'art. 7, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *"I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6."*;

VISTO l'art. 110, comma 6 del Testo Unico, che dispone: *"Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità."*;

RITENUTO necessario che l'Amministrazione, per il perseguimento dei suoi obiettivi, possa avvalersi della possibilità di conferire incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione quando non sia possibile mediante il personale dipendente e quindi approvare i criteri generali di cui in dispositivo;

VISTO inoltre l'art. 3, comma 55 della citata L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) che stabilisce che a decorrere dal 01.01.2008 *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio"*;

ESAMINATE al fine di individuare con precisione le tipologie di incarico da ricomprendere nel programma, le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42), approvate dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005;

PRESO ATTO in particolare che negli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

VISTO l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto”;

VISTO il Programma degli incarichi per l'anno 2014 (*Allegato A*);

RITENUTO di stabilire che la spesa massima sostenibile dall'Ente deve rientrare nella percentuale del 20% dell'impegnato 2009 ai sensi dell'art.6 comma 7 del D.L. 78/2010 così come modificato e convertito in legge dalla L. 122 del 30.07.2010;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.lgvo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle consuete forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che il limite massimo di spesa annua per gli incarichi in questione dovrà essere di € 0,00 pari al 20% dell'impegnato 2009 pari ad € 0,00 ai sensi di quanto disposto dall'art.6 comma 7 del D.L. 78/2010 così come modificato e convertito in legge dalla L.122 del 30.07.2010;

2. Di approvare altresì il *Programma degli incarichi per l'anno 2014* dal quale risultano gli incarichi di studio, ricerca o consulenza da affidare a soggetti esterni all'amministrazione;

3. Di ricordare che nel suddetto programma non sono compresi, in ossequio alle correnti interpretazioni della Corte dei Conti:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D.Lgs. n. 276/2003);

DI DICHIARARE la presente, con separata unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Allegato A)

Programma degli incarichi esterni per l'anno 2014

NESSUN INCARICO PREVISTO